

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026

Schema di sintesi e spiegazione operativa

Riferimenti principali: D.Lgs. 36/2021 (artt. 6, 7, 8, 25, 29, 36 e 37); art. 148 TUIR; D.P.R. 633/1972; art. 36-bis D.L. 75/2023; art. 25, co. 2, L. 133/1999; L. 398/1991.

- **SCHEMA DI SINTESI**
- **APPROFONDIMENTI**

La circolare risponde a sette quesiti fiscali emersi dopo la riforma dello sport. Il filo conduttore è la distinzione tra requisiti civilistici degli enti sportivi e condizioni fiscali delle singole agevolazioni: l'iscrizione e la qualificazione sportiva non rendono automatici tutti i benefici tributari.

I chiarimenti riguardano: clausole statutarie delle SSD; rimborsi forfetari ai volontari; soglia fiscale dei compensi sportivi; esclusione IRAP per le co.co.co.; esenzione IVA dei servizi sportivi e relativi adempimenti; cessione del contratto dell'atleta; detassazione di eventi e raccolte fondi per gli enti in regime L. 398/1991.

Schema di sintesi

1 STATUTI SSD Le facoltà di lucratività attenuata previste dall'art. 8, co. 3 e 4, D.Lgs. 36/2021 non sono compatibili, da sole, con le agevolazioni dell'art. 148, co. 3, TUIR e dell'art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972. Occorre inserire anche le clausole fiscali dell'art. 148, co. 8.	2-4 PERSONE E COMPENSI I rimborsi forfetari dei volontari, pur non reddituali entro 400 euro mensili, consumano la soglia annua di 15.000 euro. La franchigia di 15.000 euro vale per il lavoro sportivo dilettantistico subordinato, autonomo e co.co.co. Per l'IRAP, soglia di 85.000 euro anche alle co.co.co. amministrativo-gestionali.
5-6 IVA I servizi strettamente connessi alla pratica sportiva, resi da organismi senza fine di lucro alle persone che praticano sport, sono esenti e possono rientrare nella dispensa da fatturazione e registrazione. La cessione del contratto di un atleta a una società professionistica è invece imponibile IVA.	7 EVENTI E RACCOLTE FONDI Dal 23 maggio 2026 l'art. 25, co. 2, L. 133/1999 comprende ASD e SSD nelle forme dell'art. 6, co. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 36/2021. Con opzione L. 398/1991: massimo due eventi annui e proventi complessivi non oltre 51.645,69 euro.

SOGLIE E DATE DA RICORDARE

400 euro/mese rimborso forfetario volontario	15.000 euro/anno franchigia fiscale lavoro sportivo	85.000 euro/anno soglia IRAP singola co.co.co.	2 eventi / 51.645,69 euro art. 25 L. 133/1999
---	--	---	---

**1
SSD E
CLAUSOLE
STATUTARIE**

1. Il quesito

→ Una SSD costituita come società di capitali o cooperativa può prevedere nello statuto la lucratività attenuata dell'art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2021 e continuare a fruire della decommercializzazione IRES e della non rilevanza IVA dei corrispettivi specifici?

Risposta breve: sì, ma soltanto se lo statuto soddisfa anche le condizioni fiscali dell'art. 148, comma 8, TUIR.

2. Civilistico e fiscale non coincidono

→ Il D.Lgs. 36/2021 consente alle SSD di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi, dopo le perdite pregresse, all'aumento gratuito del capitale o a dividendi entro limiti predeterminati; ammette inoltre il rimborso del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato nei medesimi limiti.

Queste facoltà definiscono l'assenza di lucro secondo la riforma sportiva, ma sono più ampie del divieto fiscale assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi, riserve o capitale richiesto dall'art. 148, comma 8.

3. Quando operano le agevolazioni

→ Gli artt. 148, comma 3, TUIR e 4, quarto comma, D.P.R. 633/1972 agevolano le attività rese, dietro corrispettivi specifici, verso iscritti, associati, partecipanti, enti della stessa organizzazione e relativi tesserati, purché siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

- Statuto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata/registrata.
- Clausole dell'art. 148, comma 8, comprese quelle che garantiscono l'effettiva non lucratività.
- Verifica concreta della platea dei destinatari e del nesso diretto con le finalità istituzionali.

4. Conseguenza operativa

→ L'art. 36, comma 3, D.Lgs. 36/2021 conferma l'accesso delle ASD e SSD senza fini di lucro all'art. 148, comma 3, ma non elimina i requisiti fiscali. La SSD deve quindi coordinare gli artt. 7 e 8 del decreto sport con l'art. 148, comma 8, TUIR.

Punto di controllo: se lo statuto esercita le facoltà di distribuzione o rimborso incompatibili con il divieto fiscale, l'agevolazione non può essere considerata automatica. Occorre una verifica puntuale del testo statutario e della condotta effettiva.

2
RIMBORSI
AI
VOLONTARI

Regola di base

Le prestazioni del volontario sono personali, spontanee, gratuite e senza fini di lucro. Possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per spese relative ad attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, entro il limite complessivo di 400 euro mensili.

- L'ente deve adottare una deliberazione che individui tipologie di spesa e attività ammesse.
- I nominativi e gli importi vanno comunicati al RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

Come si coordina il limite di 400 euro con la soglia di 15.000 euro

Il rimborso entro 400 euro mensili non forma, di per sé, reddito del volontario. Tuttavia concorre al calcolo della soglia annua complessiva di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico.

Il massimale mensile è personale, non riferito al singolo ente erogante: per ciascun volontario occorre considerare anche i rimborsi corrisposti da soggetti diversi nel medesimo anno solare. Se la somma con i compensi sportivi supera 15.000 euro, l'eccedenza diventa imponibile secondo la natura del rapporto esistente con l'ente che corrisponde le somme.

Esempio 1 della circolare: soglia già superata

Al 30 giugno 2026 il soggetto ha già percepito 16.000 euro di compensi da lavoro autonomo sportivo e riceve 350 euro di rimborso forfetario. Poiché la franchigia di 15.000 euro è già esaurita, l'intero rimborso di 350 euro è imponibile come lavoro autonomo; restano imponibili anche i 1.000 euro già eccedenti.

Ritenuta: gli enti eroganti applicano l'art. 25 D.P.R. 600/1973 sulle rispettive eccedenze (1.000 e 350 euro).

Esempio 2 della circolare: superamento parziale

Il soggetto ha già percepito 14.800 euro e riceve 380 euro di rimborso: totale 15.180 euro. L'eccedenza imponibile è 180 euro; fino a 15.000 euro non si applica la ritenuta, purché gli enti abbiano ricevuto l'autocertificazione prevista dall'art. 36, comma 6-bis.

Calcolo: $14.800 + 380 = 15.180$; $\text{imponibile} = 15.180 - 15.000 = 180 \text{ euro}$.

Presidio consigliato

Prima di ogni pagamento acquisire una dichiarazione aggiornata delle somme percepite nell'anno, distinguendo compensi e rimborsi ma sommandoli per il controllo della soglia. Conservare delibera, prova dell'evento riconosciuto, comunicazione RASD e calcolo dell'eventuale eccedenza.

3-4
COMPENSI
SPORTIVI
E IRAP

3. Franchigia fiscale di 15.000 euro: vale anche per i subordinati

→ L'art. 25 D.Lgs. 36/2021 ammette il lavoro sportivo come lavoro subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa. L'art. 36, comma 6, collega l'agevolazione alla natura sportiva dilettantistica della prestazione, non alla forma contrattuale.

Conclusione: l'esclusione dalla base imponibile fino a 15.000 euro annui opera anche per il lavoro subordinato sportivo nell'area del dilettantismo.

La categoria reddituale resta invariata

→ La franchigia riduce la base imponibile, ma non trasforma la natura del reddito. La quota eccedente 15.000 euro segue le regole ordinarie della categoria derivante dal rapporto: lavoro dipendente, reddito assimilato oppure lavoro autonomo.

- La soglia è complessiva e annuale, non separata per committente o contratto.
- Il lavoratore deve rilasciare all'atto del pagamento l'autocertificazione dei compensi sportivi dilettantistici percepiti nell'anno.

4. Esclusione IRAP per le co.co.co. inferiori a 85.000 euro

→ Ai fini della base imponibile IRAP degli enti di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 446/1997, i singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla base imponibile.

Estensione chiarita dalla circolare: la regola si applica anche alle co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, perché l'art. 37, comma 4, riconduce tale attività all'art. 36, comma 6, qualunque sia la tipologia del rapporto.

Lettura congiunta delle due soglie

Le soglie rispondono a imposte e soggetti diversi: 15.000 euro riguarda la base imponibile fiscale del percettore; 85.000 euro riguarda la base imponibile IRAP dell'ente erogante per il singolo compenso co.co.co. Non sono soglie alternative né intercambiabili.

-
- Anagrafica unica dei compensi percepiti dal lavoratore nell'anno.
 - Separata evidenza, per l'ente, delle co.co.co. sportive e amministrativo-gestionali ai fini IRAP.
 - Tassazione ordinaria della sola quota fiscalmente eccedente, secondo la categoria reddituale.

**5-6
IVA E
ATTIVITÀ
SPORTIVA**

5. Servizi strettamente connessi alla pratica sportiva

L'art. 36-bis D.L. 75/2023 esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, quando ricorrono entrambe le condizioni:

- prestatore: organismo senza fine di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici dell'art. 6 D.Lgs. 36/2021;
- destinatari effettivi: persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Dispensa da fatturazione e registrazione

Secondo la circolare, chi effettua tali operazioni esenti può avvalersi, previa comunicazione, della dispensa dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972. La lettura è logico-sistematica: l'esenzione nazionale attua l'art. 132, par. 1, lett. m), direttiva IVA e appartiene al sistema delle operazioni esenti.

Limite della dispensa: riguarda le sole operazioni esenti. Restano gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le eventuali operazioni imponibili; restano inoltre le esclusioni previste dalla norma per specifiche operazioni esenti.

6. Cessione del contratto dell'atleta: niente esenzione

La cessione, da ASD o SSD a una società professionistica, del diritto alle prestazioni sportive di un atleta non è una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva: riguarda l'acquisizione economico-finanziaria delle prestazioni o dei diritti dell'atleta.

Il beneficiario effettivo è la società professionistica e l'operazione non è né funzionale né indispensabile allo svolgimento dello sport da parte della persona. L'esenzione va interpretata restrittivamente alla luce della direttiva IVA e della giurisprudenza unionale.

Trattamento e matrice operativa

Servizio sportivo alla persona → esente, se prestatore non lucrativo, connessione stretta e destinatario sportivo effettivo.

Cessione del contratto dell'atleta → prestazione di servizi imponibile IVA ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 633/1972, che comprende le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Contabilità IVA → separare con chiarezza operazioni esenti e imponibili; verificare in anticipo l'opzione per la dispensa e i riflessi documentali.

7
EVENTI E
RACCOLTE
FONDI

7. Ambito soggettivo aggiornato dal 23 maggio 2026

L'art. 9, comma 2-bis, D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, ha modificato l'art. 25, comma 2, L. 133/1999. La detassazione non è più riferita alla vecchia formulazione delle sole associazioni: comprende gli enti sportivi dilettantistici nelle forme dell'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 36/2021.

Soggetti: ASD con o senza personalità giuridica, SSD costituite come società di capitali e cooperative.

Quali proventi non concorrono al reddito imponibile

- Proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
- Proventi ottenuti tramite raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, secondo l'art. 143, comma 3, lett. a), TUIR.

La qualificazione richiede un collegamento concreto con gli scopi istituzionali o con la specifica modalità di raccolta pubblica prevista dalla norma; non basta denominare l'iniziativa come evento sportivo o raccolta fondi.

Condizioni quantitative e regime fiscale

- L'ASD o SSD deve aver optato per il regime agevolato della L. 398/1991.
- Gli eventi complessivi non possono essere più di due per anno.
- I proventi agevolati complessivi non possono superare 51.645,69 euro.

Attenzione: il limite monetario è complessivo per gli eventi agevolati dell'anno; va quindi monitorato in modo cumulativo insieme al numero delle manifestazioni.

Checklist di chiusura

- Verificare forma giuridica, iscrizione sportiva e validità dell'opzione L. 398/1991.
- Deliberare e descrivere preventivamente evento, finalità istituzionale e natura della raccolta.
- Tenere un prospetto annuale con data, tipologia, incassi, costi e totale cumulato.
- Conservare rendiconto e documenti giustificativi, distinguendo le altre attività commerciali.
- Dal 1° gennaio 2027 verificare i rinvii ai nuovi Testi unici richiamati nelle note della circolare, senza perdere di vista le condizioni sostanziali qui riepilogate.

Conclusione generale della circolare

La riforma dello sport amplia e riordina forme, rapporti e regimi, ma ogni beneficio mantiene presupposti propri. La corretta applicazione richiede un controllo coordinato di statuto, qualifica del percettore, contratto, natura dell'operazione, destinatario effettivo, opzioni fiscali, soglie e adempimenti documentali.